



COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Area Servizi alla Persona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

**Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2010**

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza e di beneficenza attribuiti con DPR n° 616/1977, art. 13 del D.lgs 267/2000, art. 132 D.lgs 112/1998 e Legge n.328/2000, i criteri d'accesso alle prestazioni sociali agevolate concesse dal Comune di Baranzate e relative agli interventi di assistenza economica, erogata ai singoli o a nuclei familiari, sotto forma di contributi, ausili e vantaggi economici di qualsiasi genere, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Parte I – Erogazione contributi economici

ART. 1 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale, evitando situazioni di dipendenza cronica da servizi.
3. Tutti gli interventi devono essere ricompresi all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti sul territorio e che mirino il più possibile all'autonomia della persona e della famiglia e della loro integrazione sociale, attraverso la costruzione di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e della realtà parentale e sociale.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Ai sensi dell'art. 12 L.R. 1/86, art. 4 L.R. 1/2000 e art. 6 della L.R. 3/2008 gli interventi economici di cui al presente regolamento sono rivolti a tutti i soggetti, singoli o nuclei

familiari cittadini italiani, comunitari, extra-comunitari e/o apolidi, regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Baranzate, che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

2. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale, sprovvisti del requisito della residenza, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi urgenti e non differibili per legge. Tali interventi rivestiranno comunque carattere di emergenza e si configureranno come contributi economici finalizzati.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI AIUTI E BENEFICI ECONOMICI

1. Sono considerati aiuti o benefici economici le prestazioni in denaro o in natura erogate dal Comune, l'esenzione dal pagamento o le contribuzioni per l'accesso agevolato di servizi comunali a domando individuale e ogni altra prestazione suscettibile di valutazione economica, quando siano finalizzate a sostenere situazioni di bisogno materiale, siano esse associate o meno a condizioni di disagio, marginalità o povertà.

ART. 4 – REQUISITI D'ACCESSO

1. Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie, avranno accesso ai benefici economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contribuente, i nuclei familiari di cui all'art. 2, che dichiarano di versare in stato di disagio socio/economico e chiedono assistenza, presentando unitamente una dichiarazione ISEE aggiornata (indicatore della situazione economica equivalente), calcolata ai sensi del D.Lgs 109/98, così come integrato dal D.Lgs 130/00 e successive modificazioni.
2. Per acquisire la dichiarazione ISEE i richiedenti sono tenuti a rivolgersi ai CAAF abilitati o agli uffici preposti (comunali e non), che utilizzano i modelli di dichiarazione sostitutiva conformi ai regolamenti ministeriali.
3. In caso di riscontro di irregolarità contenute nelle dichiarazioni o di omissioni, riscontrabili anche d'ufficio, il servizio comunale competente convocherà l'interessato per la regolarizzazione della dichiarazione, senza la quale il procedimento non può avere seguito.

4. La condizione di bisogno è determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;
 - c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
 - d) sottoposizione della persona a provvedimenti ordinati dell'Autorità Giudiziaria, che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Rappresentano cause di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:
- a) di patrimonio mobiliare ai fini I.S.E.E. di valore superiore a € 5.000,00, aggiornato alla data di richiesta dell'intervento;
 - b) di patrimonio immobiliare ai fini I.S.E.E. di valore superiore a € 15.0000,00 ai fini ICI, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9, aggiornato alla data di richiesta dell'intervento.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La concessione di aiuti e benefici economici avviene su istanza dell'interessato, che è tenuto a presentare la documentazione di cui al co. 4 del presente articolo. Nel caso di palese impossibilità/incapacità dell'interessato, l'istanza può essere presentata da parte di un componente il nucleo familiare o di un parente che abbia conoscenza delle condizioni dell'eventuale beneficiario. L'istanza può essere presentata anche dal servizio specialistico

che ha in carico la situazione del richiedente, attraverso una relazione sociale che descriva il progetto d'aiuto sul caso e gli obiettivi del sostegno economico;

2. Controlli saranno effettuati con le modalità di cui al successivo art.7.
3. Al richiedente e/o al beneficiario e' fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nella propria condizione economica e familiare, che dovessero intervenire nel corso del procedimento di valutazione ed erogazione del beneficio economico.
4. Il richiedente l'intervento di cui all'art.4 del presente Regolamento è tenuto a presentare la seguente documentazione:
 - a) richiesta scritta su apposita modulistica fornita dal Servizio Sociale (vedi allegato 1);
 - b) autocertificazione redatta su apposita modulistica fornita dal Servizio Sociale, in cui il richiedente dichiara se ha ricevuto altri emolumenti economici nel corso degli ultimi 12 mesi (vedi allegato 2);
 - c) certificazione ISEE del nucleo familiare, ai sensi del D.lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.lgs.n. 130/2000 e successivi decreti e circolari applicative. Il nucleo familiare considerato ai fine della determinazione del reddito I.S.E.E. è quello composto dal richiedente e dai suo componenti la famiglia anagrafica, secondo le norme contenute nel D.P.C.M. Del 7/05/1999 n.221, come modificato dal D.P.C.M. 4/04/2001 n° 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione.
 - d) ogni documento ritenuto idoneo dal richiedente, o dall'assistente sociale, a rappresentare e dimostrare il suo stato di bisogno.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI E BENEFICI ECONOMICI

1. Le domande di richiesta di interventi economici possono essere presentate al Comune di Baranzate nel corso dell'anno sulla base della seguente tempistica:

Presentazione domanda	Istruttoria
Dal 1 gennaio al 28	Entro il 31 marzo

febbraio	
Dal 1 marzo al 30 aprile	Entro il 31 maggio
Dal 1 maggio al 30 giugno	Entro il 31 luglio
Dal 1 luglio al 31 agosto	Entro il 30 settembre
Dal 1 settembre al 31 ottobre	Entro il 30 novembre
Dal 1 novembre al 15 dicembre	Entro il 31 dicembre

Le istruttorie sulle domande verranno di norma concluse entro 30 giorni dal termine di ciascun scaglione di scadenza. Il Responsabile del procedimento è designato nel Responsabile di Area e l'Assistente Sociale è colei che ne segue l'attività istruttoria.

2. L'incompletezza della domanda e la conseguente richiesta di documentazione integrativa interrompono i tempi dell'istruttoria. E' fatto obbligo al richiedente e/o al beneficiario di comunicare tempestivamente variazioni intervenute nel corso del procedimento del beneficio.

3. Tutte le prestazioni del presente regolamento sono erogate a seguito dell'istruttoria definita dall'Assistente sociale. L'Assistente Sociale produrrà una relazione della situazione, che tenga conto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Nel condurre questa istruttoria e nel proporre le sue valutazioni professionali l'assistente sociale esercita il suo ruolo sulla base di fondamenti etici e scientifici, della propria autonomia tecnico-professionale con indipendenza di giudizio e secondo propria scienza e coscienza, secondo quanto prevede il codice deontologico della professione.

4. L'istruttoria consiste nell'analisi della regolarità della documentazione, nella valutazione delle condizioni economiche, nell'anamnesi socio-economica e nell'elaborazione di proposta progettuale di intervento scritta, dalla quale emerga chiaramente l'indicazione delle prestazioni da rendere al beneficiario, l'ammontare e la durata delle stesse. Ai fini della formulazione della proposta, il Servizio Sociale utilizza gli strumenti professionali idonei.

5. Ai fini della valutazione economica del nucleo familiare, l'assistente sociale terrà conto di:
 - a) eventuali debiti verso l'amministrazione comunale pendenti in capo al richiedente;
 - b) emolumenti e/o benefici percepiti dal richiedente negli ultimi 12 mesi;
 - c) redditi diversi derivanti da occupazioni saltuarie e occasionali.

6. Ai fini della valutazione economica del nucleo familiare, l'assistente sociale terrà conto della proprietà del richiedente dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50KW immatricolati nei 24 (o 12) mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500cc immatricolati nei 24 (o 12) mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - camper, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto.

7. La proposta dell'assistente sociale referente per il caso, sostenuta da una puntuale relazione sociale che evidenzia le caratteristiche socio-economiche del richiedente, verrà discussa in sede di apposita Commissione, convocata in concomitanza della scadenza dei termini per l'istruttoria, secondo gli scaglioni della tabella di cui al co. 1 del presente articolo, che vede la presenza della Responsabile d'area e delle assistenti sociali in servizio, in cui vengono vagliate le proposte d'intervento e la loro congruenza con quanto stabilito nel presente Regolamento. L'esito di quanto deciso in sede di Commissione viene comunicato per iscritto agli interessati, che riceveranno una lettera di diniego o di accoglimento della loro istanza, in quest'ultimo caso previa verifica della copertura economica da parte dell'ufficio ragioneria.

ART. 8 – PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento, saranno coinvolti all'interno di un “percorso di aiuto sociale” finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. La presa in carico si articola in 3 momenti:

- a) una fase di valutazione professionale del bisogno effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b) una fase di predisposizione e sottoscrizione di un piano individualizzato (vedi allegato 3) di assistenza condiviso, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c) verifica periodica rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
3. L'erogazione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione, di qualsiasi tipologia esso sia, può essere sospeso o interrotto quando l'Assistente Sociale constata o rileva nell'esercizio delle sue funzioni, che siano venuti meno i presupposti dello stato di bisogno o del progetto d'aiuto definito nel corso della presa in carico. Della sospensione o interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni. Inoltre, al modificarsi della situazione di bisogno l'entità del contributo può essere soggetta a revisione.

ART. 9 – DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE

1. Il minimo vitale familiare è il termine di paragone per stabilire se il reddito di un nucleo familiare è tale da determinare condizioni di indigenza o di bisogno.
2. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale il Servizio Sociale attiva la procedura di valutazione del carico assistenziale del soggetto interessato, ai fini della stesura di un progetto di intervento.
3. Il minimo vitale riconosciuto dal Comune di Baranzate è pari all'importo della pensione minima mensile INPS, che per l'anno 2009 è definita in € 458,20 per nuclei composti di un solo componente. Tale importo acquisisce annualmente l'aggiornamento stabilito dall'INPS

per la pensione minima. Laddove nel nucleo siano presenti più componenti il minimo vitale va calcolato utilizzando la scala di equivalenza I.S.E.E., come da schema sotto riportato.

4. I valori ISEE orientativamente riconosciuti come necessari al soddisfacimento dei bisogni vitali in relazione alla composizione del nucleo familiare sono indicati nella seguente tabella:

Numero Componenti	Scala di Equivalenza	Minimo Vitale mensile	Minimo Vitale annuale (12 mesi)
1	1	€ 458,20	€ 5.498,00
2	1,57	€ 719,00	€ 8.628,00
3	2,04	€ 934,00	€ 11.208,00
4	2,46	€ 1.127,00	€ 13.524,00
5	2,85	€ 1.305,00	€ 15.660,00

Per ogni ulteriore componente oltre il 5° si applica una maggiorazione di 0,35.

5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo, calcolata con i criteri I.S.E.E. ed il minimo vitale determina l'entità del contributo da erogare, che comunque non potrà superare l'ammontare massimo di € 300,00 mensili, ad eccezione degli interventi e benefici di cui all'art.12.
6. In casi straordinari e su proposta motivata dell'assistente sociale, gli interventi potranno essere proposti anche laddove il nucleo superi i parametri del minimo vitale.

ART. 10 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di Baranzate, di cui all'art. 3 si articolano in:
- Intervento economico continuativo ad integrazione del minimo vitale;
 - Intervento economico una tantum;
 - Intervento economico straordinario;
 - Intervento economico a sostegno della domiciliarità.
2. Qualora il destinatario non sia in grado di gestire autonomamente i contributi ricevuti in

denaro, o il servizio sociale lo ritenga opportuno, l'intervento potrà essere effettuato anche attraverso l'erogazione di buoni alimentari per la spesa (qualora l'Amministrazione si doti di questo strumento).

ART. 11 – INTERVENTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE

1. E' un intervento economico previsto per i soggetti beneficiari di cui all'art. 2, che presentino i requisiti di cui all'art. 4 e che si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari, secondo i parametri risultanti dall'I.S.E.E..
2. Il servizio sociale provvederà ad informare il richiedente circa il suo diritto a ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. I familiari non conviventi verranno coinvolti, ove possibile e in accordo con il richiedente, al fine di una loro un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alla situazione di disagio socio-economica.
3. L'intervento è orientato, in particolare, al recupero della piena autonomia economica della famiglia, attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.
4. Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del progetto di assistenza individuale saranno concordati con le persone coinvolte. Essi saranno tenuti a rispettare gli impegni presi, pena l'esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.
5. La durata massima dell'intervento economico è fissata in 6 mesi, eventualmente rinnovabile per un massimo di altri 6 mesi, previa nuova verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato la concessione o dell'insorgenza di nuovi elementi di criticità; la seconda richiesta di rinnovo del contributo economico non potrà comunque essere presentata prima che siano trascorsi 6 mesi dall'erogazione dell'ultimo contributo;
6. L'erogazione di questo intervento economico è incompatibile con le altre tipologie di contributi economici previsti dal presente regolamento.

ART. 12 – INTERVENTO ECONOMICO UNA TANTUM

1. L'intervento economico una tantum è destinato ad integrare i redditi di singoli cittadini o di nuclei familiari quando questi debbano affrontare situazioni particolari ed eventi imprevisi, che richiedano un eccezionale e straordinario onere economico.
2. E' un intervento economico previsto per i soggetti beneficiari di cui all'art. 2, che presentino i requisiti di cui all'art. 4 e che si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari, secondo i parametri risultanti dall'I.S.E.E..
3. L'intervento sarà corrisposto in un'unica soluzione e non potrà superare la somma massima di € 1.200,00.
4. A fronte di contributi concessi per una specifica destinazione, ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e rendicontata.

ART. 13 – INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. Si possono attuare inoltre interventi economici di carattere straordinario, nei casi in cui il servizio sociale valutati il verificarsi di situazioni di carattere eccezionale e/o gravi elementi di pregiudizio per il singolo o il nucleo familiare, anche laddove il requisito dell'I.S.E.E. non venisse soddisfatto o l'applicazione di un intervento ordinario si rivelasse insufficiente nel rimuovere la condizione di fragilità socio-economica. Il comune può riconoscere l'assegnazione di un aiuto economico erogando – a seconda del caso – una somma di denaro alla persona interessata, all'Ente creditore o al soggetto che deve fornire una prestazione in aiuto della persona in stato di bisogno. L'entità del contributo viene proposta dall'assistente sociale sulla base di un progetto d'aiuto finalizzato al superamento del disagio.

ART. 14 – INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

1. Specifiche forme di aiuto economico sono previste per favorire la permanenza delle persone nel loro ambiente di vita ordinario e per la realizzazione di progetti di aiuto alternativi alla

istituzionalizzazione presso strutture e centri di ricovero. Laddove è ipotizzabile una forma di aiuto di tipo domiciliare, anche prevedendo la presenza di un'assistente familiare, l'assistente sociale valuterà caso per caso il contributo da erogare, tenuto conto dei costi necessari per l'attivazione di servizi domiciliari, del reddito posseduto dal richiedente e della presenza di altre forme di sostegno economico previste per questa tipologia d'intervento (es. buoni sociali per anziani o per il pagamento dell'assistenza familiare).

ART. 15 – SGRAVI, RIDUZIONI O GRATUITA' DELLE RETTE DEI SERVIZI COMUNALI

1. Sono destinati a favore di soggetti o a sostegno di nuclei familiari particolarmente svantaggiati o a rischio di emarginazione, laddove se ne ravvisi la necessità. Tali interventi consistono in forme di sgravio o riduzione dal pagamento di servizi comunali a domanda individuale. Le richieste corredate di attestazione ISEE, vengono presentate e valutate dal servizio sociale con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Parte II – Integrazione rette di ricovero in strutture protette, comunità e RSA

ART. 1 – DESTINATARI

1. I destinatari sono le persone anziane non autosufficienti e le persone con disabilità certificata che si trovano in condizione di essere ricoverate in strutture di tipo residenziale, in mancanza delle condizioni di permanenza presso il proprio domicilio. Dovrà quindi essere verificata, da parte dei Servizi Sociali, la mancanza di una rete familiare in grado di soddisfare i bisogni della persona e l'impossibilità di garantire la permanenza dello stesso presso il proprio domicilio, pur con l'attivazione di tutti i servizi presenti nel territorio.
2. Il presente regolamento non disciplina gli interventi relativi ad inserimenti in strutture di carattere diurno.

ART. 2 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi economici a carico del Comune di Baranzate sono finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani e disabili collocati in strutture socio-assistenziali.
2. Il ricovero in struttura protetta rappresenta l'ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio, anche grazie a forme di sostegno socio-economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.
3. L'integrazione della retta d'inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

ART. 3 – REQUISITI D'ACCESSO

1. Requisito soggettivo per richiedere l'integrazione economica è l'aver compiuto i 65 anni d'età o avere una disabilità certificata, tale per cui si renda necessario un collocamento in struttura ai fini assistenziali, nonché essere residente presso il Comune di Baranzate da almeno 1 anno, anche ai fini della sperimentazione e attivazione dei servizi domiciliari

alternativi all'inserimento in strutture protette.

2. I soggetti di cui all'art. 1, parte II del presente Regolamento, direttamente o per il tramite di parenti o soggetti terzi che ne rappresentino legalmente gli interessi, possono presentare apposita domanda d'integrazione economica in qualsiasi momento dell'anno, attraverso la modulistica predisposta dal Comune di Baranzate (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta, corredata dalla documentazione economica richiesta.
3. Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie, avranno accesso all'integrazione della retta di cui al presente Regolamento, i soggetti che dichiarano di non poter onorare l'intero costo mensile della retta con le loro disponibilità economiche, documentando tale stato con la presentazione di una dichiarazione I.S.E.E. aggiornata (indicatore della situazione economica equivalente), calcolata ai sensi del D.Lgs 109/98, così come integrato dal D.Lgs 130/00 e successive modificazioni.
4. Nella valutazione dell'intervento da parte del Comune si terrà conto anche del patrimonio mobiliare ed immobiliare a disposizione del soggetto interessato, nonché di eventuali somme di cui questi risulti creditore al momento della presentazione della domanda e non ancora riscosse. In quest'ultimo caso, l'integrazione della retta di ricovero potrà essere sospesa per consentire l'ammortamento delle somme anticipate da parte dell'amministrazione comunale. Il parametro di riferimento per la determinazione della quota massima ammissibile ad integrazione è quella applicata dalle strutture pubbliche dell'ambito territoriale.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE RETTA

1. Il Servizio Sociale, attraverso un colloquio con il richiedente e/o la persona che presenta la richiesta di inserimento, provvederà a calcolare l'entità della retta che l'interessato è in grado di sostenere, sia con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni mobili e immobili, documentati attraverso l'attestazione I.S.E.E.
2. Il contributo riconosciuto dal Comune potrà assumere, a seconda dei casi, la connotazione di contributo a fondo perduto oppure di prestito. Qualora l'interessato sia in possesso di beni mobili e immobili non immediatamente disponibili, l'ente procederà ad erogare un contributo tramite prestito che l'interessato s'impegna a restituire. In caso di mancata restituzione del prestito nei modi e nei tempi definiti, il Comune si riserva di effettuare il

recupero dei crediti mancati in termini di legge. Così come, in caso di variazioni nelle condizioni che hanno determinato l'intervento economico da parte del Comune, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazioni ai fini del ricalcolo della quota di spettanza. In caso contrario, il servizio sarà legittimato a sospendere l'intervento d'integrazione.

3. Le prestazioni verranno erogate direttamente all'interessato. Nei soli casi in cui tale modalità non possa essere applicata per impossibilità dello stesso a gestire la procedura ed in assenza di riferimenti parentali, la quota verrà erogata direttamente alla struttura di ricovero.
4. Ai fini del calcolo del reddito dell'interessato, utile al pagamento della retta della struttura, sarà detratta una quota di € 75,00 mensili, per la copertura delle minute necessità personali.
5. In presenza di un coniuge a carico, dal retto del richiedente sarà dedotta inoltre una quota equivalente alla pensione minima INPS.
6. Relativamente alle sole rette di ricovero in strutture residenziali e nel quadro dei principi di sussidiarietà, solidarietà familiare e responsabilità, l'Assistente Sociale provvederà a convocare, prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, i soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; la convocazione ha lo scopo di favorire il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale del congiunto e accertare l'eventuale disponibilità a compartecipare alle spese connesse al ricovero.

Parte III – Norme Finali

ART. 1 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. I servizi comunali competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, effettueranno gli opportuni controlli per verificare la veridicità delle autocertificazioni, anche procedendo con controlli a campione, avvalendosi della collaborazione di altri uffici comunali e del Ministero delle Finanze. Verranno effettuati anche controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, inerenti stati, fatti, qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente qualora le dichiarazioni risultino: palesemente inattendibili e/o difformi da quelle dichiarate rispetto a quelle in possesso dell'Amministrazione Comunale. Qualora nei controlli emergano abusi e false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Ufficio comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
2. Il Comune, tramite il Servizio Sociale, può svolgere in ogni momento controlli al fine di verificare che gli aiuti e i benefici economici siano destinati alla realizzazione degli obiettivi per cui sono stati assegnati. Il Comune, se lo ritiene opportuno, tramite il servizio sociale può inoltre richiedere e tener conto del possesso dei seguenti beni mobili registrati appartenenti al richiedente:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50KW immatricolati nei 24 (o 12) mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500cc immatricolati nei 24 (o 12) mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - camper, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto.

ART. 2 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le informazioni e le notizie relative alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, verranno trattate

secondo le norme fissate dal D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 – PUBBLICITA'

1. A norma del TUEL 267/2000 art.10, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso la segreteria dell'Area Servizi alla Persona o visionabile sul sito internet istituzionale.

ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di decorrenza della esecutività della deliberazione di approvazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento, in particolare il presente regolamento abroga le norme previgenti in materia di concessione dei contributi economici. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazioni, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.



COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Area Servizi Sociali

ALLEGATO 1

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI BARANZATE

Il/la sottoscritto/a

nato/a il, residente a

in Via/P.zza..... n..... tel.....,

in qualità di diretto interessato

altro (specificare).....

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

un intervento economico

esenzione/riduzione retta nido a favore di

integrazione rette di ricovero in struttura protetta

altro

dichiara che il proprio nucleo familiare è composto da (nome, cognome, data e luogo di nascita):

.....
.....
.....
.....

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- autocertificazione su modello predisposto;

- dichiarazione ISEE.

Data.....

In fede

.....



COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Area Servizi Sociali

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....residente a
in Via/P.zza.....n °.....,

in relazione alla richiesta di contributo economico, anche ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalla leggi speciali regolanti la materia, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che il proprio nucleo familiare :

non ha percepito negli ultimi 12 mesi alcun contributo o emolumento

disoccupato/a dal ;

e/o iscritto/a all'ufficio di collocamento del Comune di

ha percepito negli ultimi 12 mesi i seguenti contributi o emolumenti :

Contributo Comunale FSA (*fondo sostegno affitto*) €.....

Contributo Regione Lombardia FSA (*fondo sostegno affitto*) €.....

Assegno di maternità / per il 2° figlio di €.....

Assegno nuclei familiari numerosi di €.....

Contributi della Provincia /Regione di €.....per i mesi.....

Contributi Comunali di €.....per i mesi.....

Contributi per tirocini/borse lavoro di €.....per i mesi.....

Assegno di mantenimento per separazione/divorzio di € mensili

Borse di studio di €.....

Pensione di €.....mensili

Indennità di accompagnamento/frequenza di €..... mensili

Buoni e/o Voucher sociali di €.....

Altro

Baranzate,

In Fede

.....
Il Funzionario ricevente
.....

**Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art.13
del D.Lgs 30.06.2003, n° 196.**

I dati personali, forniti dal dichiarante con le dichiarazioni sostitutive per se' e per i componenti del nucleo familiare , ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. 196/2003, nonche' dei contenuti di cui agli articoli 23 e 24 dello stesso, inclusi i dati sensibili di cui agli articoli 4 e 20 del citato D.lgs saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune di Baranzate. tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla richiesta di contributo. L'amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione , limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il dichiarante, ai sensi dell'articolo 13 della suddetta Legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi



COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Area Servizi Sociali

ALLEGATO 3

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Tra l'Assistente Sociale _____

Servizio _____

E il/la Sig./Sig.a _____

Residente in _____ via _____

Si concorda di proporre all'Amministrazione Comunale un intervento economico con i seguenti presupposti:

1) Durata dell'intervento _____

2) Obiettivi dell'intervento _____

3) Impegni del richiedente _____

4) Impegni del Servizio Sociale _____

Al Servizio Sociale compete la verifica della permanenza dei requisiti nel tempo, e la conseguente eventuale modifica o sospensione dell'intervento.

Baranzate _____

Firma dell'Assistente Sociale

Firma del richiedente
